

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3414

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO, PORETTI**

Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini

*Presentata il 4 febbraio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di trasformare in perentori tutti i termini ordinatori che sono indicati nei codici di procedura civile e penale. Grazie a tale modifica, non ci sarebbero, quindi, più termini che uno dei nostri padri del diritto, Giuseppe Chiovenda, amava definire « canzonatori ».

Stabilire termini perentori per gli atti giuridici compiuti dai giudici, dalle segreterie e dalle cancellerie, equiparandoli a quelli previsti per le parti private di un processo, garantisce la sottoposizione a tempi certi dei processi civili e penali, dando garanzie di una giustizia più equa

e di una maggiore responsabilizzazione degli uffici giudiziari.

È norma che connota le civiltà giuridiche più progredite quella di rendere certi e perentori i tempi della giustizia, a vantaggio sia dei cittadini sia dell'amministrazione della giustizia, eliminando l'odioso privilegio che costringe cittadini e avvocati a rispettare tempi che, a causa di una asimmetrica discrezionalità, sono ben diversi da quelli concessi dall'ordinamento al giudice, con l'effetto di dilatare la somministrazione della giustizia sino a renderla certamente tardiva se non anche, nei casi più esecrabili, inutile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 152:

1) al primo comma, le parole: « anche a pena di decadenza, » sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I termini sono perentori »;

b) l'articolo 153 è abrogato;

c) all'articolo 154:

1) nella rubrica, la parola: « ordinatorio » è soppressa;

2) nel primo periodo, le parole: « che non sia stabilito a pena di decadenza » sono soppresse.

## ART. 2.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173:

1) al comma 1, le parole: « soltanto nei casi previsti dalla legge » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « a pena di decadenza » sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 175, le parole: « a pena di decadenza, » sono soppresse.

